

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2008 - Deliberazione N. 2083 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – **Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi del Reg. CE 1782/03 - Recepimento Decreto n. 16809 del 24 novembre 2008 di modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 recante disciplina del regime di condizionalità della PAC. Aggiornamento della DGR n. 1969 del 16/11/2007 (con allegati).**

**PREMESSO** che:

- il Decreto Ministeriale n. 16809 del 24 novembre 2008 detta disposizioni integrative al regime di condizionalità, in coerenza con il Regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e, in particolare, con le norme elencate nell'allegato IV, modificando ed integrando il Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.2006, pubblicato sulla G.U. del 29.12.2006, ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005";
- con deliberazione n. 1969 del 16 novembre 2007 la Giunta Regionale ha provveduto all'aggiornamento delle norme relative al regime di condizionalità per la Regione Campania, alla luce delle disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007;

**CONSIDERATO:**

- che i comma 3 e 4 dell'art. 1 del sopracitato DM n. 16809 del 24 novembre 2008 stabiliscono rispettivamente la sostituzione degli allegati 1 e 2 al DM 12541/06 con gli allegati A e B del DM n. 16809/2008;
- che ai sensi del predetto D.M n. 16809 del 24 novembre 2008 le Regioni e le Province autonome devono provvedere a definire, per l'anno 2009 inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008, per l'anno 2010 inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009 e, per le annualità successive, inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, elencati rispettivamente negli allegati A e B del decreto ministeriale in questione;
- pertanto, la necessità e l'urgenza di dover definire l'elenco degli impegni applicabili a livello regionale in conformità agli atti elencati negli allegati A e B del D.M n. 16809 del 24 novembre 2008;
- che l'AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro Alimentare – Mercati Agricoli e Consulenza Mercantile (IPA) ha predisposto gli allegati documenti in cui sono riportati i criteri di gestione obbligatori (Allegato A) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (Allegato B) per la Regione Campania, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente natura meramente ricognitiva, in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali sopra richiamate;
- che sul punto il Settore IPA con note n. 726287/2008 e n. 909991/2008 ha interessato, per quanto di rispettiva competenza:
  - il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura,
  - il Settore Foreste, Caccia e Pesca,
  - l'Assessorato alla Sanità,
  - l'Assessorato all'Ecologia e Tutela dell'Ambiente;

**SENTITE** da parte dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Settore IPA le Organizzazioni Professionali Agricole in data 20.11.2008, che hanno condiviso le proposte formulate dal Settore;

**RITENUTO:**

- di poter approvare gli anzidetti documenti;
- di dover aggiornare la DGR n.1969/07 ad oggetto "Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi del Reg Ce 1782/03 - Recepimento Decreto n. 13286 del 18 ottobre 2007 di modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 recante disciplina del regime di condizionalità della

PAC ed abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005. Aggiornamento della DGR n. 434 del 16 marzo 2007 (con allegati)";

**PROPONGONO** e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

- di approvare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori (Allegato A) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (Allegato B), predisposti dal Settore IPA, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che i criteri di gestione obbligatori (Allegato A) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (Allegato B) di cui ai suddetti elenchi integrano per la Regione Campania rispettivamente quanto già stabilito negli allegati A e B dal D.M. n. 16809 del 24 novembre 2008, fermo restando quant'altro in esso indicato;
- di aggiornare la DGR n. 1969 del 16 novembre 2007;
- di disporre la pubblicazione d'urgenza del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Bassolino*

## ALLEGATO A

### **CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI** A NORMA DELL'ALLEGATO III Reg.(CE) 1782/03

#### CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE

**ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI**

**ARTICOLO 3, ART.4( PARAGRAFI 1, 2, 4), ARTT. 5, 7, 8**

#### *CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008*

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).
- Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GURI n. 170 SO167 del 24.7.2007 Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. 258 del 6 novembre 2007) e successive modificazioni

## RECEPIMENTO REGIONALE

### Atti regionali di individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

- D.G.R. n. 631 del 8 febbraio 2000, ad oggetto “Segnalazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nell’ambito del territorio regionale, in attuazione della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;
- D.G.R. n. 3937 del 3 agosto 2001, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” Segnalazione nell’ambito del territorio regionale di n. 5 Zone di Protezione Speciale”;
- D.G.R. n. 6946 del 21 dicembre 2001, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” – Segnalazione nell’ambito del territorio regionale di n. 3 Zone di Protezione Speciale”;
- D.G.R. n. 495 del 7 febbraio 2003, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- segnalazione nell’ambito del territorio regionale della Zona di Protezione Speciale “Boschi e sorgenti della Baronia”;
- D.G.R. n. 2086 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” - Segnalazione Zona di Protezione Speciale “Le Mortine”;
- D.G.R. n. 2087 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Sito IT8040007 Lago di Conza della Campania – Ampliamento perimetrazione ZPS e pSIC”;
- D.G.R. n. 2203 del 3 dicembre 2004, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE in Campania: completamento designazione delle Important Bird Areas (IBA) in Zone di Protezione Speciale”;
- Altre 2 ZPS erano state segnalate allo stesso Ministero con note dell’Assessore pro-tempore.
- DGR n. 1625 del 20 settembre 2007 Rimodulazione della perimetrazione della Zona di Protezione Speciale "Boschi e Sorgenti della Baronia", con allegato, pubblicata sul BURC n. 55 del 22 ottobre 2007.

**L’elenco completo delle aree ZPS è consultabile nella G.U. n. 168 del 21.07.2005**

### Descrizione degli impegni

A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalle:

- D.G.R. 916 del 14 luglio 2005 Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 5793 del 28.11.2000: Spese istruttorie per le procedure di Screening. Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di incidenza”.
- D.G.R. n. 231 del 21 febbraio 2006 concernente il Disegno di Legge avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di conservazione e gestione dei siti della Rete Natura 2000” pubblicata sul BURC n. 16 del 03 aprile 2006
- D.G.R. n. 803 del 16 giugno 2006 ad oggetto: “ Direttiva Comunitaria 79/409/CEE Uccelli – Provvedimenti” pubblicata sul BURC n. 30 del 10 luglio 2006
- DGR n. 23 del 19 gennaio 2007 “Misure di conservazione per i siti natura 2000 della Regione Campania. Zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC) - Con allegati” pubblicata sul BURC n. 11 del 19 febbraio 2007
- DGR 2295 del 29 dicembre 2007 “Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.”
- D.G.R. n. 426 del 14 marzo 2008 ad oggetto:”Approvazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale- valutazione d’incidenza, screening, “sentito”, valutazione ambientale strategica”.

- DGR 3312 del 21 novembre 2003 e successiva DGR 157 del 03 febbraio 2004, pubblicata sul BURC del 27 maggio 2004 ( numero speciale) – Sistema parchi e riserve regionali.

Le norme di cui alle DGR 3312/03 e 157/04 sono applicate nelle Zone di Protezione Speciale che ricadono nell'ambito di aree naturali protette.

- ✓ Nelle altre aree devono essere rispettati i “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla Rete Natura 2000.

**ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE  
SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE**

**ARTICOLI 4 E 5**

***CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008***

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

**ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA**

**ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 E 2**

***CONTENUTI DELL’ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008***

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell’azienda o di terzi.

**ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE**

**ARTICOLI 4 E 5**

**CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008**

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-4-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
  - Art.74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di “zone vulnerabili”;
  - Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;  
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
    - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola individuate in Campania con D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006).

La delimitazione delle zone vulnerabili è riportato nella cartografia allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 700/2003

**RECEPIMENTO REGIONALE**

- DGR n. 120 del 09.02.2007 ad oggetto: “ Recepimento del D.M. 07 aprile 2006 ad oggetto - Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”, pubblicata sul BURC n. 14 del 12.03.2007
- D.G.R. n. 209 del 23.02.2007, ad oggetto “Approvazione del programma di azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Linee di indirizzo ai sensi del DM 07.04.2006. Rimodulazione DGR n. 182/04 (allegato), pubblicata sul BURC n. 16 del 26.03.2007.

**ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE****ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, (LETTERA B)****CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 26 marzo 2008 recante “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” (G.U. n. 103 del 3 maggio 2008);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n. 157 dell’8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n. 156 del 7 luglio 2005).
- Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GURI n. 170 SO167 del 24.7.2007 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e successive modificazioni e integrazioni
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 06.11.07).

## RECEPIMENTO REGIONALE

### Atti regionali di individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

- DGR n. 3431 del 12/07/02, ad oggetto “Rete Ecologica Europea Natura 2000 – Progetto Bioitaly Modifica perimetrazioni e istituzione di nuovo sito” con cui sono stati proposti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 106 Siti di Importanza Comunitaria (pSIC);
- DGR n. 1624 del 20 settembre 2007 Rimodulazione della perimetrazione del Sito di Importanza Comunitaria "Monti della Maddalena". con allegato, pubblicata sul BURC n. 55 del 22 ottobre 2007.
- per quanto attiene le misure di conservazione e gli eventuali piani di gestione delle aree SIC e ZPS individuate, si precisa che nelle more della loro definizione da parte dei soggetti gestori, per quelle di queste aree ricadenti nel perimetro dei Parchi e delle Riserve nazionali e Regionali vigono le norme di salvaguardia delle aree naturali protette.

**L’elenco completo delle aree SIC è consultabile sulla G.U. n. 157 del 08.07.2005**

### Descrizione degli impegni

A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalle:

- DGR n. 1216 del 23.03.2001 “DPR 12 aprile 1996 – Attività di ricerca ecc, determinazioni in materia di impatto ambientale – Definizione procedura di valutazione di incidenza”.
- DGR 916 del 14 luglio 2005 Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 5793 del 28.11.2000: Spese istruttorie per le procedure di Screening. Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di incidenza”.
- DGR n. 231 del 21 febbraio 2006 approvato il Disegno di Legge avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di conservazione e gestione dei siti della Rete Natura 2000” pubblicata sul BURC n. 16 del 03 aprile 2006.
- DGR n. 803 del 16 giugno 2006 ad oggetto: “ Direttiva Comunitaria 79/409/CEE Uccelli – Provvedimenti” pubblicata sul BURC n. 30 del 10 luglio 2006.
- DGR n. 23 del 19 gennaio 2007 “Misure di conservazione per i siti natura 2000 della Regione Campania. Zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC) - Con allegati” pubblicata sul BURC n. 11 del 19 febbraio 2007.
- DGR 2295 del 29 dicembre 2007 “Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.”
- D.G.R. n. 426 del 14 marzo 2008 ad oggetto:”Approvazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale- valutazione d’incidenza, screening, “sentito”, valutazione ambientale strategica”.

Devono altresì essere rispettati i “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS) di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla Rete Natura 2000.

**CAMPO DI CONDIZIONALITA’: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004 E DALLA DIRETTIVA 2008/71/CEE DEL CONSIGLIO DEL 15 LUGLIO 2008 RELATIVA ALLA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI, ARTICOLI 3, 4 E 5.**

**CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- Ordinanza del Ministero della Salute 12 aprile 2008 recante “norme concernenti l’identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni”.

**ATTO A7 – REGOLAMENTO CE 2629/97 (ABROGATO DAL REG. CE 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. CE 820/97 (ABROGATO DAL REG. CE 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI, ARTICOLI 6 E 8.**

**ATTO A8 – REGOLAMENTO CE 1760/00 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO CE 820/97, ARTICOLO 4 E ARTICOLO 7.**

**CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008**

- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30);
- DM 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) come modificato dal Decreto Interministeriale del 13 ottobre 2004 (G.U. 11.10.2005, n. 237) a sua volta modificato dal Decreto ministeriale 23 gennaio 2007 (G.U. del 29.03.2007, n. 74) ;
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18.10.2005)”;

**ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/04 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E**

**CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (G.U. L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8), ARTICOLI 3, 4 E 5.**

**CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008**

- Circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 2005 recante "indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 (G.U. n. 180 del 04.08.2005)

**ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

**ARTICOLO 3**

**CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008**

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n. 122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari. (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 – Suppl. Ordinario n. 179).

**RECEPIMENTO REGIONALE**

- D.G.R. n. 3923 del 9 agosto 2002, ad oggetto "DPR 290/01: Atto di indirizzo e coordinamento in materia di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (con allegato), pubblicata sul BURC n. 43 del 16.09.2002.
- D.G.R. n. 77 del 28 gennaio 2005, ad oggetto "Integrazione e modifica alla DGR n.3923/02", pubblicata sul BURC n. 16 del 14.03.2005.

**ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE , E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E**

**DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE**

**ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7**

***CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008***

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004).
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006), come modificato dal DLgs del 9 novembre 2007 (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007), “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D. Lgs 4 agosto 1999, n. 336” e successive modifiche ed integrazioni.

**ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/02 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI ED I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,**

**ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1), 18, 19 E 20**

**CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008**

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene alimentare ( GUCE L139 del 30 aprile 2004)
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale ( GUCE L139 del 30 aprile 2004)
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 dell'1.7.2004)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005 ).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi", pubblicato sulla G.U. n. 107 del 10/05/2007.

**RECEPIMENTO REGIONALE**

- Deliberazione n. 2040 del 28 dicembre 2005 ad oggetto: Sicurezza alimentare-linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica. Regolamento (CE) n.178 del 28.1.2002 pubblicata sul BURC n. 7 del 06 febbraio 2006.
- DGR n. 463 del 19/04/2006: Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, pubblicate sul BURC n. 22 del 15.05.2006;
- DGR n. 797 del 16/06/2006: Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari. Pubblicata sul BURC n. 30 del 10.07.2006;
- DGR n. 1361 del 06/09/2006: Linee guida, in materia di applicazione del Regolamento(CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005" pubblicata sul BURC n. 44 del 25 settembre 2006;
- DGR n. 1408 del 27/07/2007: Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi pubblicata sul BURC n. 49 del 10 settembre 2007

**ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15**

**ATTO B13 - DIRETTIVA 85/0511/CEE CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA.**

**ARTICOLO 3**

**CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008**

- Decreto legislativo 18 settembre 2006 n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (GU n. 258 del 6.11.2006. Suppl. Ordinario n. 210)

**ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI**

**ARTICOLO 3**

**CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008**

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (G.U. n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).
- Ordinanza 12 luglio 2008 – Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica. (GU n. 148 del 26.6.2008 S.O.).

**RECEPIMENTO REGIONALE**

DGR n. 2398 del 22/12/2004, ad oggetto “Piano straordinario per l'eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolare suina nella Regione Campania”.

**ATTO B15 - DIRETTIVA: 2000/75/CE CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE  
ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI**

**ARTICOLO 3**

***CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008***

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n. 138).

## **CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991,  
CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI**

**ARTICOLI 3 E 4**

### ***CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008***

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7 ) – modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli (G.U. n. 205 del 04.09.2006).

**ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991,  
CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI**

***ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1***

***CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008***

- Decreto legislativo. 30.12.1992, n.534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7 ) – modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

**ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA  
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI**

**ARTICOLO 4**

***CONTENUTI DELL'ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE n. 16809 del 24 novembre 2008***

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001) - modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 - G.U. 27/12/2004, n. 302 e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001;

**ALLEGATO B****ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV)  
CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI****Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee****NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio**

**Ambito di applicazione:** Superfici a seminativi ai sensi dell'art. 2 punto 1 del Reg. Ce n. 796/04 comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del Reg. Ce 1782/03 ed escluse le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili al pagamento diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) 1782/03.

**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a 80 metri.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

**Deroghe**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. Le fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, devono essere di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori

**Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche****NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui vegetali**

**Ambito di applicazione:** Superfici a seminativi ai sensi dell'art. 2 punto 1 del Reg. Ce n. 796/04 comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del Reg. Ce 1782/ e superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del reg. CE 1782/03.

**Descrizione della norma e degli adempimenti:**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

1. Conformemente alle normative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania (L.R. n. 8/96 modificata dalla L.R. n. 24/05) ed in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo (L.R. n. 11/96 modificata dalle LL.RR. n. 5/99 e n. 14/06), è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, dal 1 giugno fino al 30 Settembre di ciascun anno. Dal 1 ottobre al 30 maggio dell'anno successivo la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio e forestale. Nei casi in cui si ricorra alla bruciatura è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

La bruciatura è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

**Deroghe:**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie;
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

**Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche****NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture**

**Ambito di applicazione:** Superfici a seminativi ai sensi dell'art. 2 punto 1 del Reg. Ce n. 796/04 comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del Reg. Ce 1782/03 ed escluse le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili al pagamento diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) 1782/03.

**Descrizione della norma e degli adempimenti:**

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a quattro anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali si intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Nelle zone vulnerabili ai nitrati non è possibile praticare la monosuccessione delle colture primaverili-estive per più di due campagne produttive consecutive. Tale divieto decade qualora ogni anno vengano utilizzate colture di copertura nel periodo autunno-invernale. I cicli massimi di ripetizione culturale, sia per cereali che per colture industriali, sono fissati in massimo due raccolti (per la stessa specie) in cinque anni, elevabili a tre nel caso di avvicendamento con leguminose o colture foraggere, così come previsto dal programma di azione della Campania approvato con DGR n. 209 del 23.02.07 (BURC n. 16 del 26.03.07).

**Deroghe:**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione. Nel caso di ricorso a tale deroga e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica

**Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate****NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine****Ambito di applicazione:**

Per l'impegno di cui alla successiva lettera a): Qualsiasi superficie agricola di una azienda beneficiaria di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) 479/2008 ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (CE) 479/2008 nonché qualsiasi superficie aziendale beneficiaria delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a iv) e lettera b) punti i), iv) e v) del regolamento (CE) 1698/05;

Per l'impegno di cui alla successiva lettera b):

- Superfici a seminativi ai sensi dell'art. 2 punto 1 del Reg. Ce n. 796/04 comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del Reg. Ce 1782/03;
- Superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del reg. CE 1782/03.

**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- a) manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
- b) esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma di cui alla lettera a) la condizionalità è da ritenersi rispettata.

**Deroghe**

Sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a):

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
2. In presenza di drenaggio sotterraneo

- 
- 
3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

**Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat**

**NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente**

**Ambito di applicazione:** Pascolo permanente ai sensi dell'art. 2 punto 2 del Reg. CE n. 796/04

**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria, **delle zone speciali di conservazione** e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

**Deroghe**

Sono fatte salve le deroghe previste dal Regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni in ordine al precedente impegno di cui alla lettera a) ed all'impegno c) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

**NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione**

**Ambito di applicazione:** Superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del reg. CE 1782/03.

**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto ministeriale n. 12541 del 21.12.2006 e sue modifiche ed integrazioni, con riferimento alla norma b), il numero di interventi di sfalcio o altri interventi ammessi è da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale in cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi è:

- per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è dal 1 maggio al 30 settembre di ciascun anno;
- per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è dal 15 maggio al 15 settembre di ciascun anno;

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. Tale obbligo, nelle aree montane, è presente solo in condizioni di declaratoria di evento siccitoso.

**Deroghe****I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione**

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

**II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.**

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nel seguente caso:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

6. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
  - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione; E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
  - b. Impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo.
  - c. E' ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui al presente punto 6, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE., salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

**NORMA 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative****Ambito di applicazione:**

per l'impegno di cui alla successiva lettera a): oliveti con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative e vigneti, come individuati ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (CE) 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;

per l'impegno di cui alla successiva lettera b): oliveti con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative

**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

a) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

b) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;

**In particolare per gli oliveti:**

- divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi;
- potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante e la spollonatura degli olivi.

**per i vigneti:**

- l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.

Relativamente all'impegno di cui alla lettera b):

- divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144 e s.m.i.

**Deroghe**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144, o da specifiche leggi regionali vigenti.
2. In presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

**NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**

**Ambito di applicazione:** Qualsiasi superficie agricola di una azienda beneficiaria di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) 479/2008 ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (CE) 479/2008 nonché qualsiasi superficie aziendale beneficiaria delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a iv) e lettera b) punti i), iv) e v) del regolamento (CE) 1698/05;

**Descrizione della norma e degli adempimenti**

A norma dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 12541 del 21.12.2006 e sue modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio regionale gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.

**Deroghe**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).